

Dibattito Pubblico e Partecipazione: Le novità della Legge Regionale toscana N. 46/2013

Parole chiave: Democrazia Partecipativa, Dibattito Pubblico Regionale, Partecipazione.

Riferimenti normativi: l.r. Toscana n. 46/2013, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 39 del 7 agosto 2013; l.r. Toscana n. 69/2007, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2008; d.lgs. 267/2000.

La legge regionale n. 46/2013 s'inserisce in un percorso organico effettuato negli ultimi anni dalla Regione Toscana in tema di partecipazione. La legge in oggetto s'intitola: «Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche locali e regionali» e rappresenta una naturale evoluzione alla legge regionale n. 69/2007. L'obiettivo ultimo è quello d'introdurre nuove disposizioni sulla partecipazione frutto dell'esperienza maturata con l'applicazione della legge del 2007 e nell'ambito della riflessione che l'ha interessata. Come viene dichiarato nella norma di principio, che apre la legge, «La Regione intende perseguire l'obiettivo di contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa». Il tentativo è quello di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi, nell'ottica di rafforzare la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche.

Dalla struttura della legge si possono individuare due ambiti d'intervento. Il primo può essere ricondotto al capo III intitolato «Sostegno regionale ai processi partecipativi locali». Emerge da queste norme la volontà di promuovere i processi di partecipazione da parte degli enti locali minori. La legge prevede che, secondo le forme previste dall'Autorità per la Partecipazione^[1], le associazioni, i comitati, le imprese, le istituzioni scolastiche, possano ottenere il supporto logistico ed economico volto alla realizzazione di processi di democrazia partecipativa all'interno degli enti locali. I soggetti interessati, che intendono chiedere il sostegno per realizzare un processo partecipativo, dovranno avviare un procedimento preliminare che soltanto in caso di accoglimento comporterà l'elaborazione del progetto in modo organico. L'aspetto di maggiore interesse sembra potersi rintracciare negli effetti parzialmente vincolanti che il percorso di partecipazione è in grado di esplicare nei confronti dell'ente locale che lo avvia. L'articolo 16, comma 1, infatti dispone che «al fine di accogliere la domanda dell'ente locale questo deve produrre una dichiarazione in cui l'ente s'impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento». Attraverso l'articolo 16 il legislatore intende evitare che i processi di democrazia partecipativa, una volta portati a compimento, non trovino un'adeguata considerazione da parte dell'organo politico dell'ente locale, frustrando i principi che muovono l'intero processo di partecipazione. A questo proposito si segnala la disciplina di cui agli articoli dal 13 al 18 della legge.

Il secondo ambito d'intervento degno di nota riguarda il tema del Dibattito Pubblico regionale. La legge disciplina, al capo II, le modalità per ricorrere a quest'istituto nel caso in cui sia necessario adottare decisioni su opere, progetti o interventi che siano di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica. La

legge introduce un criterio circostanziato, obbligando il dibattito pubblico in caso d'investimenti con importi superiori a 50.000.000 euro. Il soggetto che si deve fare promotore dell'iniziativa è l'Autorità per la Partecipazione ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 8 della legge regionale n. 46/2013. L'Autorità opera attraverso la collaborazione dei soggetti promotori i quali sono tenuti a contribuire sul piano finanziario alla realizzazione del Dibattito Pubblico.

Nel suo complesso l'intervento legislativo è certamente caratterizzato dalla consapevolezza che un confronto tra le istituzioni e la società sia alla base del processo decisionale, soprattutto quando questo confronto abbia ad oggetto opere che avranno un impatto sulla vita dei cittadini. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge emerge con chiarezza l'intento di voler sempre più «valorizzare le conoscenze e le esperienze diffuse nella società» facendo riferimento al principio di sussidiarietà previsto nello Statuto regionale.

In definitiva si può affermare come all'interno della più recente legislazione regionale in tema di partecipazione[2] la legge toscana n. 46/2013 assuma una posizione di primo rilievo. La legge adottata rappresenta un intervento legislativo che procede nella direzione di rendere i processi partecipativi condizionanti nei confronti dei procedimenti amministrativi chiamati a realizzare alcune decisioni pubbliche. Infine, la legge regionale Toscana introduce per la prima volta nel nostro ordinamento uno strumento di grande importanza qual è quello del Dibattito Pubblico, finora noto nel nostro Paese per via degli studi sull'omologo istituto vigente nella legislazione francese[3]

[1] L'articolo 3 della legge n.69/2007 della Regione Toscana ha previsto la costituzione dell'Autorità regionale per la partecipazione assegnandole i seguenti compiti: a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento; b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV; c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV; d) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'art. 14, comma 6; e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; f) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale; g) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi; h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.

[2] Nella quale sono annoverabili anche la l.r. Emilia Romagna n. 3/2010 e la l.r. Umbria 14/2010.

[3] Per un tentativo compiuto a livello nazionale cfr. il d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre 2012 <http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=69634>